

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Dal mondo

Australia: la sostanza economica identifica la condotta elusiva

23 Giugno 2015

La normativa di contrasto considera questo elemento alla base delle valutazioni utili ai fini dell'individuazione



La disciplina australiana, per quanto riguarda le norme anti abuso nei Paesi di common law, è di notevole interesse. L'attuale normativa antielusiva generale presente in Australia, ai fini delle imposte dirette, è contenuta nella parte IV A del Income Tax Assessment Act (ITAA) del 1936 le cui disposizioni sono state introdotte nel 1981. Attraverso tale disciplina il legislatore australiano ha inteso contrastare le condotte elusive qualificando come inopponibili nei confronti del Fisco gli effetti delle operazioni realizzate con il solo o principale scopo di conseguire un risparmio d'imposta.

La normativa in dettaglio

In dettaglio, nell'Explanatory memorandum all' Income Tax Laws Amendment Bill del 1981 si precisa che per "aggressive tax planning" deve intendersi «the use of transactions or arrangements that have little or no economic substance and that are created predominantly to obtain a tax benefit that it is not intended by law».

Nelle intenzioni legislative risulta, quindi, centrale il ruolo del criterio della sostanza economica ai fini della identificazione e delimitazione delle condotte elusive. Conseguentemente, in applicazione del Part IV A l'Amministrazione finanziaria risulta autorizzata a sostituire gli effetti fiscali di uno schema elusivo con quelli che si sarebbero prodotti ove detto schema non fosse stato realizzato oppure se fosse stata realizzata una diversa operazione reputata una ragionevole alternativa a quella posta in essere.

Gli schemi che producono un beneficio fiscale

La normativa recata dal Part IV A è applicabile soltanto nei confronti degli “schemi” produttivi di un beneficio fiscale non meritevole di tutela avendo riguardo ad otto categorie di natura oggettiva che tengono conto delle modalità di realizzazione, degli effetti e della natura delle relazioni tra i soggetti che hanno preso parte allo stesso schema.

A titolo esemplificativo alcuni di questi elementi relativamente allo schema posto in essere sono: la modalità con la quale è stato realizzato lo schema; la forma e la sostanza dello stesso; i risultati raggiunti; i cambiamenti nella posizione finanziaria del contribuente o di altre persone coinvolte con quest’ultimo e risultanti dallo schema.

Il concetto di schema elusivo e la sua identificazione

È interessante rilevare che l’elusività dello schema deve, quindi, essere accertata in modo oggettivo, ossia senza tener conto delle intenzioni dei partecipanti allo stessa.

Il concetto di “schema” è utilizzato in termini molto ampi al fine di consentire che le disposizioni della norma siano applicabili, coerentemente con le finalità di una clausola generale antiabuso, nei confronti di qualsiasi fattispecie elusiva; infatti con il termine “schema” si intende: ogni accordo, organizzazione, intesa, promessa o impegno, espresso o implicito, sia esso o meno protetto (o suscettibile di essere tale) da norme e procedure legali, nonché ogni piano, proposta – anche unilaterale – azione, corso di azione o condotta.

La nozione di beneficio fiscale

La nozione di “beneficio fiscale” è invece suddivisa in due sezioni: una lista positiva di casi che costituiscono un “beneficio fiscale” ed una lista negativa di casi che non si considerano beneficio fiscale.

In sintesi, l’applicazione della disciplina antielusiva australiana richiede la presenza congiunta dei seguenti elementi: i) realizzazione di uno “schema”; ii) ottenimento di un “beneficio fiscale” in connessione con lo schema; iii) scopo dominante dello schema di ottenere un beneficio fiscale tenendo presente che non si richiede la prova di un elemento di tipo soggettivo, bensì la prova dell’elusività passa attraverso delle valutazioni condotte in termini oggettivi sulla base degli otto criteri indicati dal legislatore.

Aspetti operativi della disciplina

A livello procedurale la disciplina prevede la possibilità per il contribuente, una volta che gli sia stato notificato l’avviso di accertamento, di proporre, in via stragiudiziale, delle obiezioni. È presente inoltre, in seno all’Amministrazione finanziaria australiana, un GAAR Panel, composto

sia da esponenti del mondo delle professioni e delle imprese che della stessa Amministrazione finanziaria - avente funzione consultiva e a cui devono rivolgersi i funzionari degli uffici finanziari prima di procedere alla notifica dell'accertamento antielusivo.

A tale scopo la principale funzione del GAAR Panel è quella di assistere gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria nella gestione della disciplina del Part IV A.

Nello specifico attraverso l'organo in commento non vengono compiute attività istruttorie o di accertamento, ma si offrono pareri e direttive atti a garantire che l'applicazione del Part IV A avvenga su basi oggettive e che vi sia coerenza tra gli approcci alle varie questioni che sorgono di volta in volta in occasione della sua applicazione.

Le sanzioni applicabili

Per quanto concerne gli aspetti sanzionatori l'applicazione del Part IV A rende irrogabili due principali tipologie di sanzioni. La prima è ricollegata al versamento di un'imposta inferiore a quella accertata mentre la seconda è, invece, applicabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia consigliato o promosso uno schema elusivo.

di

Monica Acri

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/australia-sostanza-economica-identifica-condotta-elusiva>